



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il ~~9 SET 2014~~ N. 1652 e vi resterà 15 giorni
consecutivi fino al 24 SET 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **15** del **06 settembre 2014**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale.

Addì **06 settembre 2014**, alle ore 09,20, col prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Simonetta TUCCI – Vice Presidente. Svolge le funzioni di Segretario il dott. Rosario CUZZOLINI, Segretario Generale.

☐ All'appello nominale risultano (P = presente; A = assente):

☐ All'inizio della trattazione dell'argomento risultano (P = presente; A = assente):

Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P			
Annibale CASSANO	Consigliere	P	Giovanni PRENNA	Consigliere	P
Michele D'AMBROSIO	Consigliere	P	Giuseppe Fiore ROCHIRA	Consigliere	P
Agostino DE BELLIS	Consigliere	P	Walter ROCHIRA	Consigliere	P
Marisa DESCRIVO	Consigliere	P	Leonardo RUBINO	Consigliere	A
Stefano IGNAZZI	Consigliere	A	Cosimo SCARATI	Consigliere	P
Rocco Vito LORETO	Consigliere	P	Tommaso TRIA	Consigliere	P
Carlo NARDULLI	Consigliere	A	Carmela TROVISI	Consigliere	P
Vito PERRONE	Consigliere	P	Girolama Simonetta TUCCI	Consigliere	P

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 03

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147.

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data.

VISTO il D.M. 18/07/2014 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014.

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.*

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 53 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”*;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria.

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento.

2° emendamento (art. 30, comma 3bis)

Presenti: 14 cons.

Votanti: 14 cons.

Astenuti: ----

Favorevoli: 14 cons.

Contrari: ----

Quindi, pone ai voti, a scrutinio palese reso per alzata di mano, la proposta di approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale, accertando e proclamando il seguente risultato:

Presenti: 14 cons.

Votanti: 14 cons.

Astenuti: ----

Favorevoli: 14 cons.

Contrari: ----

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come emendato nel corso della presente seduta, composto da n. 53 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
 - 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- Quindi,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Con separata votazione, resa a scrutinio palese per alzata di mano, il cui esito è accertato e proclamato dal Vice Presidente:

Presenti: 14 cons.

Votanti: 14 cons.

Astenuti: ----

Favorevoli: 14 cons.

Contrari: ----

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Comune di CASTELLANETA

Provincia di Taranto

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.15 del 06/09/2014**

TITOLO 1

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Castellaneta, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Castellaneta per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castellaneta dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castellaneta . Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Castellaneta in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, a titolo di proprietà o di altro diritto reale quale usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi, di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. A partire dall'anno 2015 ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione, nello specifico certificazione a.s.l. della scelta del medico di base e bollette utenze domestiche con consumi medi idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. Tale agevolazione presuppone la presentazione di apposita dichiarazione alla quale verranno allegati i documenti probatori. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. La determinazione delle basi imponibili è definita per legge.

ART. 8

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinarie o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

ART. 9

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 10

CASI PARTICOLARI DI DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi

le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 11

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le abitazioni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'Aire del Comune di Castellaneta, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione e le relative pertinenze, nei limiti previsti per le abitazioni principali, possedute da cittadini già residenti nel comune di Castellaneta che, per motivi di studio o di lavoro, abbiano posto la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare fuori dalla Regione e comunque ad almeno 100 km dal comune di Castellaneta, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che il soggetto passivo e i componenti del proprio nucleo familiare non possiedano altri immobili o porzioni di immobili sul territorio nazionale. L'agevolazione di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di apposita denuncia, da presentarsi a cura del contribuente entro i termini di legge, corredata da apposita autocertificazione e/o diversa documentazione giustificativa.

ART. 12

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 13

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta

dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 16 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 26 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 17 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricola, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie.

ART. 18 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 19, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 19 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Castellaneta.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 20 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non si ha di solito presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,50;
- unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le aree scoperte e coperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione;
- locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);

b) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 21

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 22.

ART. 22
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
Metalmeccaniche	15%
Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche e vetroresine	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20%

3. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 23
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

ART. 24
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 25

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 26

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determinati annualmente con il piano finanziario. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, secondo le linee guida della direzione del federalismo fiscale, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, ed è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, sarà il Consiglio comunale a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare le tariffe.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 27

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come di seguito riportato:

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Carrozzeri, autofficine, elettrauti
17	Attività artigianali laboratori barbieri, estetisti, etc.
18	Attività industriali
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
20	Bar, caffè, pasticcerie
21	Supermercati, macellerie, pane e pasta, generi alimentari
22	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
23	Sala giochi e sale conferenze
24	Discoteche, night club
25	Arenili
26	Parcheggi
27	Negozi particolari: tende e tessuti, tappeti, antiquariato
28	Ipermercati di generi misti

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 28

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 44.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 44.

ART. 29

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
 - a) in misura del 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
 - b) in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 43 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 30

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa del tributo è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, allegata alla copia della denuncia, che preveda un uso per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana;
 - b) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi l'anno in località al di fuori del territorio nazionale;

- c) unico occupante dell'abitazione. Tale agevolazione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40.
2. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
3. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione non può, comunque, eccedere il 50% della tariffa ordinaria.
- 3-bis. La riduzione tariffaria sarà assicurata anche agli utenti che effettueranno la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo modalità e percentuali che saranno definite dal Consiglio comunale con il provvedimento di attivazione del relativo servizio.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 31

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 33
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 34
RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza bimestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

ART. 35
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 36 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 35. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 37 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 38 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 39

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
5. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 40

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 41

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 42

DICHIARAZIONE IMU E TASI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 43

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *posta elettronica*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del ricevimento nel caso di posta elettronica o pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 44

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 45

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle

vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 46 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di c.c.p.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 47
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 48
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 49
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 50
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 51
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 52
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 53
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

Collegio Dei Revisori Contabili

-----ooOoo-----

- 4 SET. 2014

Prot. N. 20334

Castellaneta, 02 settembre 2014

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Francesca Capriulo

E p.c. Al Presidente della Commissione Consiliare
Dott. Vito Perrone

Al Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

OGGETTO: schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Il Collegio dei Revisori, con il presente verbale, è chiamato ad esprimere il proprio parere su quanto in oggetto:

- **Vista** la richiesta pervenuta dal responsabile del Servizio Finanziario, prot. 20166 del 02/09/2014, di parere ai sensi dell'art. 239 TUEL, come modificato dal D.L. 174/2012;
- **Ottenuto** lo schema del regolamento IUC, con specifici regolamenti sezionali per IMU, TARI, e TASI e dello schema base della delibera di approvazione del regolamento in oggetto;
- **Tenendo** conto dell'esigenze di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con differimento al 30/09/2014 disposto dal Ministero dell'Interno;
- **Tenuto** conto dello statuto e del regolamento di contabilità comunale;
- **Esaminato** lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) trasmessa in data 02/09/2014;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., tra cui la legge n. 68 del 02/05/2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

fe
supu
fr



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

Collegio Dei Revisori Contabili

---ooOoo---

- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e smi, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.L. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- L'art. 13, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e smi, che ha istituito l'IMU e le annesse circolari interpretative del MEF e dell'Agenzia delle Entrate;
- il decreto MEF del 26/06/2014 in vigore dal 04/07/2014 di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, pubblicato in G.U. n.153 del 04/07/2014;
- all'art.4 del regolamento in oggetto, viene fatto esplicito riferimento all'art. 1, commi 641-666, della Legge 147/2013 per la TARI, all'art. 1, commi 669-679, della Legge 147/2013 per la TASI e per il regolamento IMU viene citato l'impianto normativo originario della Legge 214/2011;

fe
2
lmm



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

Collegio Dei Revisori Contabili

---ooOoo---

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Castellana Grotte nella redazione del regolamento IUC, ha tenuto conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 s.m.i.;
- l'intero impianto dei regolamenti redatti sono, nella sostanza, aderenti alle fonti normative che le istituiscono, visto anche il rinvio alle disposizioni di legge vigenti per quanto in esso non previsto;
- il decreto MEF del 26/06/2014 in vigore dal 04/07/2014, che integra i commi 684, 685 e 687 della Legge 147/2013, è adattabile alla struttura del regolamento in oggetto;
- l'art. 1, comma 683, Legge 147/2013 e s.m.i., prevede la necessità di approvare le tariffe dei tributi in oggetto entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il contenuto dello schema oggetto di delibera, ben individua le fonti normative dei regolamenti su indicati;
- dopo aver letto la documentazione sottoposta per il parere e relativa al regolamento IUC, distinta tra IMU, TASI e TARI;

Il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole all'approvazione della bozza di regolamento in oggetto nel testo così formulato.

Il Collegio dei revisori

Flavio Coretti
Marilisa Miraglia
Pasquale Passarelli



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

Collegio Dei Revisori Contabili

---ooOoo---

Castellaneta, 06 settembre 2014

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Francesca Capriulo

E p.c. Al Presidente della Commissione Consiliare
Dott. Vito Perrone

Al Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

OGGETTO: schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Il Collegio dei Revisori, con il presente verbale, è chiamato ad esprimere il proprio parere su quanto in oggetto:

- **Vista** la richiesta pervenuta dal responsabile del Servizio Finanziario, prot. 20166 del 02/09/2014, di parere ai sensi dell'art. 239 TUEL, come modificato dal D.L. 174/2012;
- **Ottenuto** lo schema del regolamento IUC, con specifici regolamenti sezionali per IMU, TARI, e TASI e dello schema base della delibera di approvazione del regolamento in oggetto;
- **Tenendo** conto dell'esigenze di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con differimento al 30/09/2014 disposto dal Ministero dell'Interno;
- **Tenuto** conto dello statuto e del regolamento di contabilità comunale;
- **Esaminato** lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) trasmessa in data 02/09/2014;
- **Viste** le proposte di emendamento apportate nella seduta Consiliare del 06/09/2014 agli artt. 26 e 30;
- **Esaminato** lo schema di regolamento, come sopra rideterminato, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) trasmessa in data 06/09/2014;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., tra cui la legge n. 68 del 02/05/2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di



COMUNE di CASTELLANETA PROVINCIA di TARANTO

Collegio Dei Revisori Contabili

---ooOoo---

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e smi, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.L. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- L'art. 13, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e smi, che ha istituito l'IMU e le annesse circolari interpretative del MEF e dell'Agenzia delle Entrate;
- il decreto MEF del 26/06/2014 in vigore dal 04/07/2014 di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, pubblicato in G.U. n.153 del 04/07/2014;



COMUNE di CASTELLANETA
PROVINCIA di TARANTO

Collegio Dei Revisori Contabili

-----ooOoo-----

- all'art.4 del regolamento in oggetto, viene fatto esplicito riferimento all'art. 1, commi 641-666, della Legge 147/2013 per la TARI, all'art. 1, commi 669-679, della Legge 147/2013 per la TASI e per il regolamento IMU viene citato l'impianto normativo originario della Legge 214/2011;

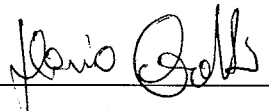
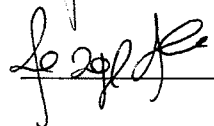
CONSIDERATO CHE

- il Comune di Castellana Grotte nella redazione del regolamento IUC, ha tenuto conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 smi;
- l'intero impianto dei regolamenti redatti sono, nella sostanza, aderenti alle fonti normative che le istituiscono, visto anche il rinvio alle disposizioni di legge vigenti per quanto in esso non previsto;
- il decreto MEF del 26/06/2014 in vigore dal 04/07/2014, che integra i commi 684, 685 e 687 della Legge 147/2013, è adattabile alla struttura del regolamento in oggetto;
- l'art. 1, comma 683, Legge 147/2013 e smi, prevede la necessità di approvare le tariffe dei tributi in oggetto entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il contenuto dello schema oggetto di delibera, ben individua le fonti normative dei regolamenti su indicati;
- dopo aver letto la documentazione sottoposta per il parere e relativa al regolamento IUC, distinta tra IMU, TASI e TARI;

Il Collegio dei Revisori

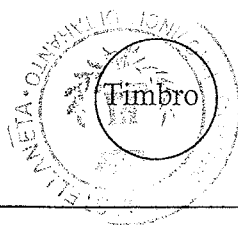
esprime parere favorevole all'approvazione della bozza di regolamento in oggetto nel testo così formulato.

Il Collegio dei revisori

IL VICE PRESIDENTE

f.to Simonetta TUCCI



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal **- 9 SET 2014** e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/00.

addì **- 9 SET 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data _____
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il **- 9 SET 2014** perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

addì **- 9 SET 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, lì **- 9 SET 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rosario CUZZOLINI

